



Trieste, 30 agosto 2013

Prot. N.2013/01831/AR

Alle Imprese Iscritte

Circolare 2013/03

Agli Studi di Consulenza

Alle Associazioni di Categoria

Re: Rilascio DURC a mezzo PEC e Validità del DURC – Legge 98/2013 di conversione del decreto legge 69/2013 recante :”Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia -Circolare CNCE n. 22/2013 - Messaggio INPS n. 13414/2013”.

Con la presente la Cassa Edile di Trieste è ad informare che a partire dal giorno 2 Settembre **2013** **tutte le richieste di rilascio del DURC dovranno obbligatoriamente contenere l’indirizzo di PEC al quale dovrà essere recapitato il documento.**

Tale obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle Stazioni Appaltanti, dagli Enti aggiudicatori o dalle SOA, ma anche le richieste inoltrate dalle Imprese, le quali potranno indicare il loro indirizzo PEC **o quello del Consulente.**

Dal **2 settembre 2013** quindi il sistema non consentirà l’inoltro della richiesta di DURC se non sarà indicato l’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA **e delle Imprese.**

Dalla stessa data, sia per le pubbliche amministrazioni che per le Imprese, i **DURC saranno recapitati** dall’INAIL, dall’INPS e dalla Casse Edili **esclusivamente tramite PEC** agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

Se dovesse essere necessario trasmettere il Durc ricevuto via Pec a soggetti non tenuti all’utilizzo della posta elettronica certificata (committenti privati o amministrazioni di altri Paesi), sarà possibile stampare il documento allegato alla mail certificata. La presenza del "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consentirà infatti di assicurare la provenienza e la conformità all’originale del documento cartaceo.

In tutti gli altri casi la circolazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dovrà avvenire a mezzo PEC e archiviato su supporto informatico.

Si evidenzia parimenti che, con proprio messaggio del 23 agosto u.s. anche l’INPS ha ribadito l’obbligo di invio del DURC tramite PEC (come da allegato documento).

UNITAMENTE A CIO' SI EVIDENZIA CHE:

La validità del Durc passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione, *ma solo per le fasi fondamentali del contratto*. Nel corso dei 120 giorni di validità, il Durc può essere utilizzato anche **per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto**.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all'interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.

La Cassa Edile di Trieste rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e contestualmente si invitano le Imprese a contattare le proprie Organizzazioni Datoriali e/o i propri Consulenti, per un quadro ancora più dettagliato ed esaustivo delle misure semplificative recentemente introdotte con le referenziate normative.

CASSA EDILE DI TRIESTE
Il Direttore
Dr. Armando Ricotta

